



# COMUNE DI COLOBRARO

(Provincia di Matera)

Prot. N. 2730  
Del 1 MAG. 2023

COPIA

**SERVIZIO AMMINISTRATIVO**  
N. 154 del Registro generale

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DEL 31-05-2023 N. 40

**Oggetto:** "Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione" di cui all'art.11 della Legge 09.12.1998, n.431-Fondo Sociale Integrativo Regionale di cui all'art. 29 della L.R. 18.12.2007, n.24-D.G.R. n.1546 del 15.12.2014 e D.G.R. n 95 del 17.02.2023- Bando di concorso per l'assegnazione dei contributi per l'anno 2022 per i canoni relativi all'anno 2021 - Approvazione Elenco definitivo beneficiari

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**VISTO** il Decreto del Sindaco n. 2/2023 del 20.02.2023, prot. 1006, con il quale si è conferito al sottoscritto l'incarico di Responsabile del Servizio II-Amministrativo e Affari Generali;

**VISTO** il T.U.E.L., di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

**VISTA** la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 31/03/2022, avente oggetto "Approvazione della nota di aggiornamento al documento unico di programmazione 2022/2024 - art. 170 del TUEL 267/2000";

**VISTA** la deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 31/03/2022, avente oggetto "Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2022-2024 e dei suoi allegati" e le susseguenti variazioni;

**VISTA** la normativa in materia di conflitto di interessi:

- **art 6 bis legge 241/90:** "Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale", art. 6 DPR 62/2013: "Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici.
- **art. 6 DPR 62/2013:** "Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici;
- **art 7 DPR 62/2013:** "Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia

amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza; sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza".

**ATTESO** che il sottoscritto responsabile relativamente al presente procedimento non si trova in conflitto di interessi, neanche potenziale;

**RICHIAMATI:**

- **la legge 6 novembre 2012, n. 190** – Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;
- **il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33** – Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
- **il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39** – Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190;
- **il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62** – Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- **l'Intesa, conclusa in sede di Conferenza unificata in data 24 luglio 2013**, tra Governo, Regioni ed Enti locali per l'attuazione dell'articolo 1, commi 60 e 61, della legge 6 novembre 2012, n. 190, recante Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;
- **il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.)**, approvato con delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 72 del 11 settembre 2013; - gli interventi interpretativi forniti, in materia, dal Dipartimento della Funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- **le Linee guida** fornite in materia dall'ANCI, pubblicate il 7.11.2012;
- **le Disposizioni anticorruzione Anci**, pubblicate il 28.03.2013;
- **l'Informativa Anci** su adozione del piano triennale della corruzione, pubblicata il 23.01.2014;
- **le linee guida per la predisposizione del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2023/2025**, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 53 del 30.11.2022.
- **il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023/2025**, approvato con deliberazione della G.C. n. 14 del 09.02.2023.

**DATO ATTO** che il contraente si assume ogni responsabilità in ordine al rispetto della normativa suindicata ed in particolare agli obblighi di comportamento di cui al combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

**Adotta la seguente determinazione:**

**VISTI** la Legge 431 del 09.12.1998 "Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili ad uso abitativo" che, all'art.11 istituisce presso il Ministero LL.PP., il "*Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione*";

il D.M. Lavori Pubblici del 7 giu 1999 che ha fissato i requisiti minimi dei conduttori per beneficiare dei contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione a valere sulle risorse del "*Fondo Nazionale per il sostegno alla locazione*" di cui all'art. 11 della Legge 431/1998 nonché i criteri per la determinazione degli stessi contributi;

il D.M. Infrastrutture e Trasporti 14 settembre 2005, relativo ai criteri per la ripartizione delle risorse del "*Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione*" di cui all'art. 11, co 1, della Legge 431/1998;

l'art. 29 della L.R. n. 24 del 18.12.2007 che prevede, presso l'Amministrazione Regionale, la costituzione di un Fondo Sociale Integrativo del Fondo ex art. 11 della Legge 431/1998;

l'art. 6, co 5 del D.L n. 102 del 31.08.2013 che ha istituito presso il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti un "*Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli*";

l'articolo 37 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 recante "Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina" che assegna al Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2022;

**VISTO** il Decreto MIMS 13 luglio 2022 di riparto delle risorse statali di complessivi 100 mln € per l'anno 2022 del "Fondo nazionale di sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione", che ha assegnato alla Basilicata € 3.742.058,39;

**VISTA** la DGR 95 del 17.02.2023, in atti al prot. 2921 del 20.02.2023, ad oggetto: "Fondo Nazionale Locazione" - art.11, Legge n.431/1998. Pubblicazione dei bandi comunali per l'assegnazione dei contributi statali anno 2022 per il pagamento dei canoni di locazione anno 2021", con la quale la Regione Basilicata rilevata la necessità di attribuire ai Comuni le risorse statali dell'annualità 2022 del "Fondo Nazionale per la locazione", sulla base dei fabbisogni che gli stessi Comuni rappresenteranno, dispone che:



- 1) i Comuni della Basilicata procedano alla pubblicazione **entro e non oltre il 20 febbraio 2023** del bando per l'assegnazione dei contributi statali anno 2022 del "Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione" ex art.11 della Legge n.431/1998 e ss.mm.ii. per il pagamento dei canoni di locazione 2021;
- 2) che i requisiti di accesso al suddetto bando sono:
  - a) requisiti approvati con DGR n.1546 del 12 dicembre 2014 (BUR n.48 del 27.12.2014), **con aggiornamenti all'anno in corso** - All. A "Requisiti di accesso", All. B "Modalità attuative per i Comuni", All. C "Schema di Bando", All. D "Modulo di domanda";
  - b) per i cittadini extracomunitari va espunto il requisito della residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella Regione Basilicata, in conformità all'intervenuta declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art.11, c.13, del D.L. n.112/2008, convertito con mod. dalla Legge n.133/2008 - rif. modifica in autotutela con DGR n.568 del 6 agosto 2020 (BUR n.76 del 16.08.2020);
  - c) requisito introdotto all'art.1, commi 4, 5, 6, del Decreto MIMS 13 luglio 2022 come integralmente riportati:
    - **art.1, comma 4:** *Al fine di rendere più agevole l'utilizzo delle risorse assegnate al Fondo nazionale di cui all'art. 11 della legge n. 431 del 1998, anche in forma coordinata con il Fondo destinato al sostegno degli inquilini morosi incolpevoli, è confermato l'ampliamento della platea dei beneficiari del Fondo, come stabilito dall'art. 1, comma 4, del decreto ministeriale 12 agosto 2020, anche ai soggetti in possesso di un indice della situazione economica equivalente non superiore a 35.000,00 euro che presentino una autocertificazione nella quale dichiarino di aver subito, in ragione dell'emergenza COVID-19, una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 25% fermi restando i criteri già adottati nei bandi regionali.*
    - **art.1, comma 5:** *Stante il protrarsi dell'emergenza epidemiologica, come confermato dai numerosi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri intervenuti, la riduzione del reddito di cui al comma precedente può essere certificata attraverso l'ISEE corrente o, in alternativa, mediante il confronto tra le dichiarazioni fiscali 2022/2021.*
    - **art.1, comma 6:** *I contributi concessi ai sensi del presente decreto non sono cumulabili con la quota destinata all'affitto del cd. reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e successive modificazioni ed integrazioni, come stabilito dall'art. 1, comma 5, del decreto ministeriale 12 agosto 2020. Pertanto, i comuni, successivamente alla erogazione dei contributi, comunicano all'INPS la lista dei beneficiari, ai fini della compensazione sul reddito di cittadinanza per la quota destinata all'affitto.*
- 3) che i Comuni provvedano, nel rispetto delle scadenze indicate negli allegati alla DGR n.1546 del 12.12.2014, alla trasmissione alla Regione dell'elenco definitivo dei beneficiari, con il relativo **fabbisogno finanziario entro e non oltre il 31/05/2023** all'indirizzo PEC dell'Ufficio "Edilizia Pubblica, Sociale e OP.PP.": **ufficio.edilizia.oo.pp@cert.regione.basilicata.it**;

**VISTA** la determina n. 2 del 20.02.2023 con la quale:

- si è preso atto della modulistica allegata alla DGR 95 del 17.02.2023 ed in particolare: All. A) Requisiti di accesso, All. B) Modalità attuative per i Comuni, All. C) Bando di concorso, All. D) Modello di domanda, opportunamente aggiornati all'anno in corso, per i soli parametri matematici e date;
- è stato approvato il Bando di concorso e il modello di domanda da presentare, secondo lo schema predisposto dalla Regione Basilicata;
- si è disposta la pubblicazione del bando di concorso all'Albo on line per il periodo dal 20 febbraio 2023 al 22 marzo 2023;

**VISTA** la determina n. 30 del 20.04.2023 con la quale si approva l'elenco provvisorio dei richiedenti il contributo per fitto casa 2022 per i canoni del 2021 e dalla quale risulta che:

- entro il termine di scadenza (22 marzo 2023) del Bando sono pervenute, al protocollo dell'Ente, n.3 domande di cui
- n. 2 domande sono risultate ammissibili in quanto presentano i requisiti previsti dal bando di Concorso;
- n. 1 domanda è esclusa per le motivazioni riportate;
- il fabbisogno provvisorio per il Fondo di Sostegno alla locazione anno 2022 riferito ai canoni anno 2021, in relazione alle domande presentate ed ammesse al contributo, per il Comune di Tursi risulta quantificato in € 1.325,00;
- entro il 6 maggio 2023 potranno essere presentati ricorsi ed esaminati entro i successivi 15 giorni, quindi non oltre il 21 maggio 2023;

**DATO ATTO** che entro il termine assegnato non sono pervenuti ricorsi e/o osservazioni avverso l'elenco provvisorio e pertanto si può procedere con l'approvazione dell'elenco definitivo dei richiedenti il contributo per fitto casa 2022 per canoni anno 2021;

**DATO ATTO** che il fabbisogno definitivo per il Comune di Tursi è di € 1.325,00 e che verrà trasmesso alla Regione Basilicata per la conseguente assegnazione;

**RITENUTO**, altresì, dover stabilire che le somme assegnate al Comune saranno concesse, ai richiedenti di cui alla graduatoria che scaturirà dall'istruttoria, nel limite delle risorse disponibili, in misura proporzionale al fabbisogno complessivo, in maniera da soddisfare, anche se parzialmente, tutte le richieste ammesse in graduatoria, dando atto che nessuna maggiore spesa graverà a carico del bilancio comunale con riferimento al bando che qui si approva;

**VISTO** il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18/8/2000, n. 267;

**VISTO** il vigente Regolamento comunale dei Servizi e degli Uffici, che assegna allo scrivente la materia oggetto della presente;

**VERIFICATA ED ATTESTATA** la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa, espressa dal Responsabile dell'Area Amministrativa e Affari Generali, nonché la regolarità contabile e la copertura finanziaria, espressa dal Responsabile dell'Area Finanziaria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

## DETERMINADI

1. **APPROVARE** tutto quanto su esposto, qui da considerarsi trascritto e parte integrante e sostanziale della presente determinazione, così da costituire motivazione ai sensi dell'articolo 3 della Legge 241/90 e s.m.i..
2. **APPROVARE** l'elenco definitivo dei beneficiari ammessi al contributo per fitto casa anno 2022 per i canoni anno 2021, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale, composto da n. 3 domande di cui:
  - n. 2 domande sono risultate ammissibili in quanto presentano i requisiti previsti dal bando di Concorso;
  - n. 1 domanda è esclusa per le motivazioni riportate;
3. **DARE ATTO** che il fabbisogno definitivo per fitto casa anno 2022 per canoni anno 2021 per il Comune di Colobrarò è di € 1.325,20.
4. **DARE ATTO** che le risorse a finanziamento della spesa sono rivenienti da trasferimenti regionali.
5. **DARE ATTO** che i fondi trasferiti saranno gestiti in appositi capitoli di Bilancio di entrata ed uscita.
6. **DARE ATTO** che alla liquidazione si procederà con separato atto ad avvenuto trasferimento delle relative risorse dalla Regione Basilicata.
7. **DARE ATTO** che, ai sensi degli artt. 119 e 120 del d.lgs. 104/2010 (codice del processo amministrativo), avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso unicamente al competente Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata entro 30 giorni dalla pubblicazione.
8. **DI DISPORRE** per la pubblicazione dell'Avviso all'Albo on-line con valore di notifica ad ogni beneficiario interessato.
9. **TRASMETTERE** copia della presente determinazione all' Ufficio Protocollo perché provveda:
  - alla pubblicazione dell'atto all'Albo Pretorio online del Comune per la durata di gg. 15 consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
  - alla pubblicazione sul sito web del Comune nella specifica sotto-sezione dell'Amministrazione Trasparente, ai sensi del D.lgs. 33/2013.
  - alla Regione Basilicata dell'Ufficio "Edilizia Pubblica, Sociale e OP.PP." con invio alla PEC: [ufficio.edilizia.oo.pp@cert.regione.basilicata.it](mailto:ufficio.edilizia.oo.pp@cert.regione.basilicata.it)

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI**  
F.to Dott.ssa Liliana SANTAMARIA



FABBISOGNO ANNO 2022 per canoni anno 2021 "FONDO DI SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE" - ELENCO DEFINITIVO - COPIA ALBO

| N. ordine                | RICHIEDENTE     | REDDITO ANNO 2021 | CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2021 | INCIDENZA CANONE REDDITO | CONTRIBUTO SPETTANTE | CATEGORIA DI APPARTENENZA (vedi nota) | MOTIVAZIONE ESCLUSIONE     |
|--------------------------|-----------------|-------------------|-------------------------------|--------------------------|----------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| 1                        | GALUSCA MIHAELA |                   |                               |                          | 1.520,60             | e                                     |                            |
| 2                        | PUPIA MAURIZIO  |                   |                               |                          | -795,40              | b                                     | incidenza inferiore al 20% |
| 3                        | TANASE STELA    |                   |                               |                          | 600,00               |                                       |                            |
|                          |                 |                   |                               | 0,00                     | 0,00                 |                                       |                            |
|                          |                 |                   |                               | 0,00                     | 0,00                 |                                       |                            |
|                          |                 |                   |                               | 0,00                     | 0,00                 |                                       |                            |
|                          |                 |                   |                               | 0,00                     | 0,00                 |                                       |                            |
|                          |                 |                   |                               | 0,00                     | 0,00                 |                                       |                            |
|                          |                 |                   |                               | 0,00                     | 0,00                 |                                       |                            |
|                          |                 |                   |                               | 0,00                     | 0,00                 |                                       |                            |
|                          |                 |                   |                               | 0,00                     | 0,00                 |                                       |                            |
|                          |                 |                   |                               | 0,00                     | 0,00                 |                                       |                            |
|                          |                 |                   |                               | 0,00                     | 0,00                 |                                       |                            |
|                          |                 |                   |                               | 0,00                     | 0,00                 |                                       |                            |
|                          |                 |                   |                               | 0,00                     | 0,00                 |                                       |                            |
|                          |                 |                   |                               | 0,00                     | 0,00                 |                                       |                            |
|                          |                 |                   |                               | 0,00                     | 0,00                 |                                       |                            |
|                          |                 |                   |                               | 0,00                     | 0,00                 |                                       |                            |
|                          |                 |                   |                               | 0,00                     | 0,00                 |                                       |                            |
|                          |                 |                   |                               | 0,00                     | 0,00                 |                                       |                            |
|                          |                 |                   |                               | 0,00                     | 0,00                 |                                       |                            |
|                          |                 |                   |                               | 0,00                     | 0,00                 |                                       |                            |
|                          |                 |                   |                               | 0,00                     | 0,00                 |                                       |                            |
|                          |                 |                   |                               | 0,00                     | 0,00                 |                                       |                            |
|                          |                 |                   |                               | 0,00                     | 0,00                 |                                       |                            |
|                          |                 |                   |                               | 0,00                     | 0,00                 |                                       |                            |
|                          |                 |                   |                               | 0,00                     | 0,00                 |                                       |                            |
|                          |                 |                   |                               | 0,00                     | 0,00                 |                                       |                            |
|                          |                 |                   |                               | 0,00                     | 0,00                 |                                       |                            |
|                          |                 |                   |                               | 0,00                     | 0,00                 |                                       |                            |
|                          |                 |                   |                               | 0,00                     | 0,00                 |                                       |                            |
|                          |                 |                   |                               | 0,00                     | 0,00                 |                                       |                            |
|                          |                 |                   |                               | 0,00                     | 0,00                 |                                       |                            |
| <b>TOTALE FABBISOGNO</b> |                 |                   |                               |                          | <b>1.325,20</b>      |                                       |                            |

**NOTA**

Nella Colonna "Categoria di appartenenza" va indicata a quale delle seguenti categorie appartiene il soggetto richiedente:

a) titolari di reddito da pensione;  
 b) titolari di reddito da lavoro dipendente e assimilato;  
 c) titolari di reddito da lavoro autonomo aventi all'interno del proprio nucleo familiare un componente con invalidità superiore al 74%;  
 d) lavoratori che siano stati sottoposti a procedure di mobilità o licenziamento fino all'anno 2020 e che, alla data di pubblicazione del bando, siano ancora in attesa di occupazione.  
 e) Requisito introdotto dal Decreto MIMS 19 luglio 2021

**art.1, comma 4:** Al fine di rendere più agevole l'utilizzo delle risorse assegnate al Fondo nazionale di cui all'art. 11 della legge n. 431 del 1998, anche in forma coordinata con il Fondo destinato al sostegno degli inquilini morosi incolpevoli, è confermato l'ampliamento della platea dei beneficiari del Fondo, come stabilito dall'art. 1, comma 4, del decreto ministeriale 12 agosto 2020, anche ai **soggetti in possesso di un indice della situazione economica equivalente non superiore a 35.000,00 euro che presentino una autocertificazione nella quale dichiarino di aver subito, in ragione dell'emergenza COVID-19, una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 25% fermi restando i criteri già adottati nei bandi regionali.**



Il Responsabile del Servizio Amministrativo  
 dott.ssa Liliana SANTAMARIA



**VISTO DI REGOLARITA' TECNICA E CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA**

*(Art. 147/bis D.Lgs. n. 267/2000 ex art. 3 L. 213/2012)*

Colobrarò, li

**Il Responsabile del Servizio Amministrativo  
F.to dott.ssa Liliana Santamaria**

---

**VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE ATTESTANTE LA  
COPERTURA FINANZIARIA**

*(Art. 151, comma 4, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e Art. 147/bis D.Lgs. n. 267/2000 ex art. 3 L. 213/2012)*

Colobrarò, li

**Il Responsabile del Servizio Finanziario  
F.to dott.ssa Rosa Cavallo**

---

**PUBBLICAZIONE**

La presente determinazione è stata pubblicata in copia all'albo dell'ente il **31 MAG. 2023**  
e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi. - n. 299 reg.

Colobrarò, li

**31 MAG. 2023**



**IL RESPONSABILE DELL'ALBO**

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO D'UFFICIO**

Colobrarò, li

**31 MAG. 2023**



**Il Responsabile del Servizio Amministrativo  
dott.ssa Liliana SANTAMARIA**